

722-B-bis-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE BERTÈ)

SUL

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1963

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BARBIERI, TARGETTI, MAZZONI, SERONI**

(CAMERA N. 722-B; SENATO N. 2103)

Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio
e della biblioteca annessa

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VIII)

l'11 luglio 1962

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE VI)

il 28 novembre 1962

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VIII)

il 12 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 9 febbraio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 2 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica con proprio messaggio ha invitato le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, nei riguardi

della legge concernente « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri, approvata dall'VIII Commissione permanente della Camera

dei deputati l'11 luglio 1962, modificata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica il 28 novembre 1962 e definitivamente approvata dall'VIII Commissione della Camera il 12 dicembre 1962.

La legge in questione dispone, all'articolo 1, la concessione all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » di un contributo annuo di lire 3 milioni decorrente dal 1° luglio 1963 per sopperire alle esigenze connesse con il mantenimento, in Certaldo, della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa, ambedue istituzioni di grande importanza culturale; all'articolo 2 la legge medesima stabilisce che all'onere derivante, per l'esercizio finanziario 1963-64, « sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il messaggio presidenziale ha rilevato come l'indicazione della copertura, così come è stata formulata, non può considerarsi idonea a soddisfare il precetto di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione, in quanto riferita ad uno stanziamento inesi-

stente al momento dell'approvazione da parte del Parlamento, non essendo stato ancora presentato alle Camere il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64.

In effetti si deve riconoscere che, per un mancato coordinamento tra i due rami del Parlamento, si è verificato che l'approvazione del provvedimento è avvenuta con qualche anticipo rispetto al particolare tipo di copertura che si era ritenuto di poter indicare. Peraltro, poiché nel frattempo è stato presentato alle Camere il bilancio relativo all'esercizio 1963-64, l'imperfezione rilevata è stata nel frattempo sanata. Pertanto questa Commissione, ripreso in esame il provvedimento in sede referente nella seduta dell'8 febbraio 1963, ha ritenuto di poter proporre senz'altro all'Assemblea il mantenimento del testo, risultando ora l'articolo 2 conforme al precetto costituzionale, e salvo diverso avviso della V Commissione Bilancio.

A nome dell'VIII Commissione istruzione, pertanto, mi permetto quindi di invitare l'Assemblea a voler dare la sua approvazione alla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri.

BERTÈ, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963, è concesso all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.